



Circolare n.22 del 10/10/2016

NUOVE REGOLE PER I BUONI LAVORO

Dall'8 ottobre cambiano le regole dei buoni lavoro (voucher). Doppio obbligo di comunicazione preventiva (INPS E ISPETTORATO DEL LAVORO).

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:

- dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, i seguenti dati:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- la durata della prestazione con riferimento ad entro un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazioni all'obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

A nostro avviso nell'attesa di una circolare ministeriale che spieghi le modalità ufficiali di comunicazione, riteniamo che sia obbligatorio sin da subito:

- attivare i voucher tramite le consuete modalità, ovvero tramite sito dell'INPS;
- comunicare giorno per giorno le singole prestazioni almeno 60 minuti prima dell'inizio, tramite email, agli uffici territoriali del lavoro, indicando i dati di cui sopra.

Le email delle sedi competenti possono essere reperite da questa pagina: www.lavoro.gov.it